

BGE 109 V 278

Bundesgericht (BGE), 1983-12-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_109_V_278

FR: ATF 109 V 278

IT: DTF 109 V 278

Regeste

Regeste Art. 114 Abs. 2 OG. Ist die von der Verwaltung erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom Eidg. Versicherungsgericht gutgeheissen und die Sache zu weiterer Abklärung und neuem Entscheid an die gerichtliche Vorinstanz zurückgewiesen worden, so befindet sich der Versicherte dort wiederum in der Parteirolle des Beschwerdeführers und ist damit berechtigt, seine Beschwerde zurückzuziehen, um eine "reformatio in pejus" zu verhindern.

Regeste Art. 114 al. 2 OJ. Lorsque le Tribunal fédéral des assurances a admis un recours de droit administratif interjeté par l'administration et qu'il a renvoyé l'affaire à l'autorité judiciaire qui avait statué en première instance, pour instruction complémentaire et nouveau jugement, l'assuré se retrouve dans la situation du recourant et il lui est alors loisible de retirer son recours pour éviter une "reformatio in pejus".

Regesto Art. 114 cpv. 2 OG. Se il Tribunale federale delle assicurazioni accoglie un ricorso di diritto amministrativo proposto dall'amministrazione con rinvio degli atti all'istanza giudiziaria di primo grado per ulteriore istruttoria e nuovo giudizio, l'assicurato è ripristinato nella situazione processuale di ricorrente e quindi legittimato a ritirare il gravame per evitare una "reformatio in pejus".

Erwägungen

E. 1

Il decreto di stralcio reso dall'istanza cantonale configura una decisione ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 e dell' art. 128 OG , come pure dell' art. 5 PA : esso può pertanto essere oggetto di ricorso di diritto amministrativo (cfr. RJAM 1975 No 212 pag. 51). Giusta l'art. 103 lett. c OG e l'art. 55 LAD l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro è legittimato a proporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. L'Ufficio federale aveva pertanto diritto di aggravarsi contro il decreto di stralcio 7 maggio 1982 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino.

E. 2

Questa Corte, a modifica di precedente giurisprudenza, ha nella sentenza pubblicata in DTF 97 V 251 ammesso che a un ricorrente è lecito ritirare il ricorso per ovviare alle conseguenze di una "reformatio in pejus". Tale facoltà riconosciuta alla parte costituisce una ipotesi di applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alle parti il dominio dell'oggetto del processo. Il ritiro del ricorso esplica gli effetti della desistenza dalla causa e comporta la crescita in giudicato della decisione impugnata (DTF 107 V 247 consid. 1a). Nell'evenienza concreta l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro afferma in sostanza che essendo l'assicurato in seguito al ricorso di diritto amministrativo interposto da esso ufficio contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni

del Canton Ticino diventato intimato, egli più non poteva acquistare la veste di ricorrente successivamente al rinvio del Tribunale federale delle assicurazioni e che quindi non era legittimato a ritirare il ricorso a quello stadio della procedura. BGE 109 V 278 S. 281

Quest'opinione non può essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che nel caso di accoglimento di un ricorso di diritto amministrativo, proposto da un ufficio federale o da un'altra amministrazione, da parte di questo Tribunale con rinvio degli atti all'istanza giudiziaria di primo grado per ulteriore istruttoria e nuovo giudizio ai sensi dei considerandi è lecito al già ricorrente in sede di ricorso di prima istanza e poi intimato in sede federale di ritirare il gravame per evitare una "reformatio in pejus". Con il rinvio della causa da parte del Tribunale federale delle assicurazioni ai giudici di primo grado perché statuiscono di nuovo, le parti ritrovano la situazione processuale che avevano in sede della precedente procedura di ricorso all'autorità giudiziaria di prima istanza. La parte che era intimata in procedura federale ridiventa dunque, in seguito al rinvio determinato dal ricorso di diritto amministrativo di un ufficio federale o di un'altra amministrazione, ricorrente nella nuova procedura davanti ai giudici di prime cure ed è pertanto legittimata a ritirare il gravame. Sempre la Corte ritiene giustificato il fatto che una parte che nell'ambito di una prima procedura non ha ritirato il ricorso goda ancora di questo diritto in una nuova procedura innanzi ai giudici di primo grado al seguito del rinvio della causa da parte del Tribunale federale delle assicurazioni a quest'ultima autorità, dal momento che i primi giudici avrebbero dovuto riconoscere tale diritto alla parte già in sede della precedente procedura, se essi in quella circostanza avessero correttamente apprezzato la situazione. Infine, a nulla può mutare il fatto che l'applicazione del predetto principio sia suscettibile di determinare conseguenze differenti per la parte, a seconda che il Tribunale federale delle assicurazioni rinvii la causa per nuova pronuncia all'autorità giudiziaria di prima istanza, da un lato, o statuisca esso stesso o rinvii all'amministrazione, d'altro lato, quando si consideri che in queste due ultime ipotesi la possibilità di ritirare il ricorso non è data. In queste condizioni, ritenuto che l'assicurato era legittimato a ritirare il ricorso in sede della nuova procedura davanti ai giudici di prima istanza essendo egli ridivenuto ricorrente, il decreto 7 maggio 1982 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino stralciante la causa dal ruolo non è censurabile. Dispositiv

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.